



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA- SEZ. VI CIVILE

Il Giudice Unico Andrea Del Nevo

ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile (R.G. 3492/26) promossa da:

CP_1

Parte_1

Avv. Mustica Vincenzo

CONTRO

CP_2

Parte_2

Controparte_3

Avv. Fagella Pellegrino Antonio Christian

MOTIVI DELLA DECISIONE

CP_1 e *Parte_1* hanno proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 371/2026, emesso nei suoi confronti dal Giudice Unico di questo Tribunale il 13/2/26, con cui gli è stato ordinato di pagare, in solido con la società *Controparte_4* alla *Parte_3* l'importo di 28.798,22 euro.

Il credito azionato deriverebbe, secondo la prospettazione della ricorrente, dal contratto di conto corrente n. 839, originariamente intrattenuto da *Controparte_4* (già [...])

CP_5 con Banca Popolare di Bergamo S.p.A. a far data dal 01/02/2005.

Parte_1 e *CP_1* sono stati escussi in qualità di fideiussori solidali della società debitrice principale (doc. 3). Nello specifico la fideiussione omnibus è stata prestata in data 18/01/2006 sino a concorrenza di € 71.500,00, poi successivamente elevata ad € 127.500,00 in data 19/01/2011 e, infine, ad € 157.500,00 in data 21/02/2012.

Tale credito sarebbe stato poi oggetto di una duplice operazione di cessione in blocco: una prima da Unione di Banche Italiane S.p.A. (nella quale era confluita la creditrice originaria) a *Controparte_6* e una seconda da quest'ultima all'odierna opposta, *Parte_3*.

L'opposizione è fondata sui motivi che seguono.

1) Legittimazione attiva della società opposta.

Parte opponente eccepisce la presunta mancanza di prova della cessione del credito in esame in favore dell'opposta, e quindi della sua legittimazione attiva.

Tale eccezione è infondata e deve pertanto essere rigettata.

Dai doc. 8-9 (parte opposta) risulta provata la cessione proprio del credito azionato in questa causa, indicato con il n. 839 sia nel doc. 9, che trova riscontro nella prod. 5.

Di tale cessione è stata data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 3 dell'8/1/19, ai sensi dell'art. 58 TUB (doc. 7 parte opposta).

2) Carenza di prova circa l'esistenza del credito vantato da *Parte_3*

Anche tale eccezione deve essere respinta.

Come emerge dal doc. 11 del fascicolo monitorio (estratto conto dell'8/4/21) il credito azionato con il decreto opposto appare identico a quello indicato in tale estratto, senza che risulti nella citazione in opposizione una contestazione specifica di tale importo, come è imposto dall'art. 115 c.p.c..

Pertanto, sussiste la prova del debito a carico di entrambi gli opposenti.

3) La deroga all'art. 1957 c.c..

L'ultima eccezione riguarda l'articolo 1957 c.c., evocato dalla *CP_I* in ordine al termine di sei mesi per la proposizione delle istanze contro la debitrice principale, di cui sono stati evocati sia la vessatorietà e sia il presunto contrasto con l'art. 33 del Codice del consumo.

Trova applicazione in questo caso l'autorevole insegnamento della decisione della Cassazione n. 14687/25, che ha escluso con motivazione ampiamente condivisibile entrambi i motivi di illegittimità indicati dalla opponente.

Nel contratto però la clausola n.6, da considerare valida per i motivi sopra esposti, deroga espressamente la norma sopra indicata, con conseguente rigetto della eccezione in esame.

4) Sulla posizione di *Parte_I*

Il solo *Parte_I* ha chiesto la nullità della garanzia per violazione della normativa antitrust in relazione alle clausole n.2, 6 e 8, per contrasto con il noto provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia.

La fideiussione in esame è stata stipulata nel 2006, quindi successivamente al provvedimento di cui sopra.

In ordine ad esse si devono richiamare le considerazioni recentemente svolte dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 24825/26, che hanno richiesto, anche per le fideiussioni omnibus stipulate in un periodo successivo a quello valutato dal provvedimento della Banca d'Italia, la prova di una nuova intesa antitrust da parte degli istituti bancari, al fine di poter dichiarare la nullità delle clausole di cui sopra.

A parere di chi scrive di tale intesa deve essere fornita prova rigorosa, costituita da un nuovo provvedimento dell'Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza, che abbia accertato un'eventuale nuova illecita intesa tra gli istituti bancari, a seguito di adeguata istruttoria.

Di tale provvedimento però non è stata fornita alcuna prova, con conseguente rigetto dell'istanza di declaratoria di nullità delle clausole citate.

5) Conferma e provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.

Il rigetto delle eccezioni di cui sopra comporta la condanna degli opposenti in solido tra loro al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo indicato nel decreto impugnato, che viene confermato e dichiarato provvisoriamente esecutivo.

6) Le spese di lite.

Le spese di lite della presente fase di giudizio, sostenute dall'opposta, devono essere liquidate a carico solidale degli opposenti secondo i valori minimi dello scaglione applicabile all'importo sopra indicato, essendo la cifra riconosciuta vicina al valore minimo di tale scaglione.

P.Q.M.

RIGETTA l'opposizione contro il decreto ingiuntivo indicato nella motivazione, che conferma, e che dichiara provvisoriamente esecutivo.

CONDANNA gli opposenti in solido tra loro al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite della presente fase di opposizione, che liquida in 3.809,00 euro per compensi, oltre accessori di legge.

Genova, 14/9/26

Il Giudice Unico Civile
Andrea Del Nevo